



1. Normativa di piano

La presente normativa contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della ZPS IT20A0503 "Isola Maria Luigia".

La normativa ripropone le norme specifiche nazionali e regionali (divieti) definite per tutte le ZPS e per le ZPS di ambiente fluviale, le eventuali deroghe parziali o totali ad esse, nonché le norme specifiche proposte con il Piano di Gestione.

L'obiettivo generale data la tipologia di sito in esame è quello della conservazione delle specie di uccelli di interesse comunitario e delle potenzialità dell'area per le specie di interesse comunitario che potrebbero essere presenti al momento attuale o in futuro, anche in virtù di azioni di riqualificazione ed è perseguito attraverso:

- a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione della ZPS;
- b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
- c) la rinaturazione dei corsi d'acqua, ai fini di ricostituire la serie delle comunità ripariali, incentivando l'ampliamento o la realizzazione delle fasce di vegetazione ripariale (compatibilmente con le esigenze di regimazione e di sicurezza idraulica);
- d) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
- e) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;

Per semplicità espositiva il presente documento viene presentato in formato tabellare e sintetico utilizzando una forma espositiva non tecnica e facilmente comprensibile dall'intero insieme dei portatori di interesse per la materia e l'ambito trattato.



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
1	Effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;			
2	Esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE			
3	Utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009-2010			
4	Attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (<i>Falco biarmicus</i>)			
5	Effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;			
6	Abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (<i>Lagopus mutus</i>), combattente (<i>Philomachus pugnax</i>), moretta (<i>Aythya fuligula</i>)			
7	Svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1. settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera		i cani di ogni specie e tipo (da caccia, da compagnia, da guardia) devono essere tenuti sotto controllo (al guinzaglio) ad	



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
	e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni		esclusione del periodo durante il quale all'interno della ZPS è ammessa l'attività venatoria;	
8	Costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni			
9	Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli			
10	Apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.			
11	Svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di		Divieto totale di accesso all'isola Maria Luigia vera e propria con qualunque tipo di mezzo motorizzato fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i	



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
	proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria		mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori, e nei casi specificatamente autorizzati dall'ente di gestione.	
12	Eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti			
13	Eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile			
14	Esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina			
15	Conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici			



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
	<p>ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.</p> <p>Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione</p>			
16		Captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia, ambientale fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario		
17		La realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo		
18		L'immissione o il ripopolamento con specie alloctone		
19		taglio dei pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione		
20		l'irrorazione aerea		
21		le attività di taglio e di ordinaria gestione nel periodo dal 1° marzo al 10 agosto nelle aree umide e nei canneti		
22		Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto		Sono considerate "emergenze naturali":



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
		<p>di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti.</p> <p>All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti.</p> <p>Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile</p> <p>1) i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" definite al successivo punto C);</p> <p>2) i nuovi impianti boschivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nuclei boscati <input type="checkbox"/> fasce boscate riparie; <input type="checkbox"/> corridoi boscati periferici; <p>individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.</p>		<p>1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercu-ulmeti, quercu-carpineti, ontaneti);</p> <p>2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);</p> <p>3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;</p> <p>4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;</p> <p>5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE</p> <p>Le previsioni si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima</p>
23		I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto A2 - che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi		



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
		regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) - saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.		
24		Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come da art. 18, comma 2, del r.r. 5/2007, aiuti per i "sistemi verdi")		
25		Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee		Le previsioni si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima
26		L' impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali		
27		A far data dal 1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a		



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
		carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008		
28		L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro		
29		Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della presente deliberazione, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti		
30			Le aree contigue di connessione corrispondono a zone esterne alla ZPS comprendenti configurazioni spaziali di habitat (non necessariamente lineari o continui) che facilitano i movimenti, lo scambio genetico all'interno delle popolazioni e/o la continuità dei processi ecologici nel paesaggio. Per tali zone qualsiasi progetto o intervento di trasformazione del paesaggio deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.	
31			Su tutto il territorio della ZPS è vietata la raccolta di legname, in	



Cd	DIVIETI PER TUTTE LE ZPS	DIVIETI PER LE ZPS DI TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI	DIVIETI SPECIFICI PER LA ZPS IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA	Note
	<i>DGR 7884/2008 e DGR 975/2009</i>			
			piedi o a terra tranne che nei casi e per le quantità specificatamente autorizzate dall'ente di gestione e con le modalità da esso individuate con apposito atto.	
32			Interventi di impianto di vegetazione arboreo arbustiva a fini non produttivi di qualunque tipo dovranno essere eseguiti utilizzando unicamente ecotipi locali di provenienza dalla golena del Po, o in caso di mancanza o irreperibilità, materiale certificato sull'origine per la quale andrà acquisito, preventivamente, il parere vincolante dell'ente di gestione.	
33			E' comunque vietato sul tutto il territorio della ZPS il pascolo.	
34			E' vietato effettuare operazioni di gestione forestale (tagli, diradamenti, ecc.) nel periodo da marzo a ottobre	
35			E' vietato il rinnovo, alla scadenza successiva all'approvazione del presente regolamento, degli appostamenti fissi di caccia situati sull'Isola Maria Luigia vera e propria	